

INTEGRAZIONI AL BANDO PUBBLICO PER LA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE CENSITO AL FG 14 MAPPALE 1315, SUB. 1 DA ADIBIRSI A ESERCIZIO COMMERCIALE DI VICINATO PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI E NON ALIMENTARI, approvato con Determinazione n. 81 del 24.08.2018, pubblicato il 31.08.2018.

Con Determinazione n. 83 in data 1° settembre 2018, sono aggiunte le diciture indicate in colore blu.

Articolo 2 – Descrizione dell'immobile

Il locale che si intende dare in locazione, da destinarsi esclusivamente ad uso commerciale, è individuato nell'allegata planimetria. L'immobile oggetto di locazione risulta censito al foglio 14 mappale 1315 sub. 1, come da planimetria allegata.

I locali sono concessi al Conduttore nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al medesimo. La ricognizione, l'esatta ed attuale consistenza dei beni ed il loro stato saranno fatti risultare da apposito verbale da redigere in contraddittorio da delegati delle parti, nel momento in cui il conduttore ne risulterà locatario. Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto contrattuale ed il conduttore si impegna fin da ora a restituire gli stessi nel medesimo stato in cui sono stati consegnati e con le eventuali modificazioni autorizzate in costanza di rapporto.

Il Comune rende edotti i partecipanti alla presente procedura che gli arredi, le scaffalature, i macchinari per la refrigerazione, i prodotti in vendita attualmente posti all'interno dell'esercizio sono di proprietà dell'attuale comodatario; pertanto, eventuali trattative per l'utilizzo o l'acquisto degli stessi sono rimesse all'autonomia delle parti interessate.

Articolo 15– Garanzia di esecuzione

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti a seguito della partecipazione alla gara, il locatario è obbligato a costituire garanzia fideiussoria pari a 1.200,00 € come indicato al precedente articolo 8. La cauzione in caso di utilizzo, anche parziale dovrà essere ripristinata completamente entro 30 giorni dalla richiesta del proprietario, pena la risoluzione contrattuale. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In caso di inadempienza alle condizioni contrattuali il locatore avrà diritto di rivalersi sulla cauzione predetta.

In alternativa alla garanzia fideiussoria (assicurativa o bancaria) è ammesso il versamento della somma di € 1.200,00 presso il conto corrente di tesoreria comunale, presso la Biverbanca - Cassa di risparmio di Biella e Vercelli , Agenzia di Varallo - Codice IBAN C/C BANCARIO TESORERIA c/c Bancario n.920092 - Biverbanca - ABI 06090 CAB 22308 CIN J IBAN IT10J0609022308000000920092. In tal caso il deposito maturerà il diritto al rimborso degli interessi legali.

Articolo 5 – Obblighi del locatario

A) Per quanto concerne le attrezzature, le manutenzioni e l'organizzazione gestionale il locatore dell'immobile dovrà a propria cura e spesa:

ARREDO: arredare a propria cura e spese l'intera struttura, al fine di rendere possibile l'avvio dell'attività e la sua conduzione per l'intero periodo contrattuale. **Il Comune rende edotti i partecipanti alla presente procedura che gli arredi, le scaffalature, i macchinari per la refrigerazione, i prodotti in vendita attualmente posti all'interno dell'esercizio sono di proprietà dell'attuale comodatario; pertanto, eventuali trattative per l'utilizzo o l'acquisto degli stessi sono rimesse all'autonomia delle parti interessate.**